

Accordo in materia di erogazioni dell'Enbit Alto-Adige

Bolzano, 28 novembre 2003

Tra

CONFESERCENTI ALTO ADIGE: rappresentata dal Presidente Gianni MANTOANELLO, assistito dal Segretario provinciale Paolo PAVAN e dalla responsabile dei servizi sindacali Daniela TRONCA

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali

ASGB Commercio: rappresentata da Georg PARDELLER

FILCAMS CGIL/AGB: rappresentata da Christine WALZL

UILTuCS UIL/SGK: rappresentata da Remigio SERVADIO

FISASCAT SGB/CISL: rappresentata da Ottilia MAIR

visto

l'accordo Integrativo Territoriale di 2° livello Terziario Distribuzione Servizi della Provincia Autonoma di Bolzano (Alto Adige) firmato il **24.06.2003**,

si è convenuto quanto segue:

Malattia apprendisti

Il trattamento di malattia degli apprendisti, commisurato alla retribuzione sindacale riparametrata in base agli scaglioni previsti dall'art 9, titolo IV, dell'accordo integrativo territoriale di secondo livello del terziario distribuzione e servizi della provincia autonoma di Bolzano (Alto Adige) del 24.6.2003, sarà in via sperimentale dal 1.1.2005, a completo carico dell'Enbit - Alto Adige e l'azienda provvede alla relativa anticipazione.

Le parti, a fronte di un ampliamento e/o diversificazione dei servizi dell'Enbit - Alto Adige o in ragione delle oggettive disponibilità economiche dello stesso, hanno facoltà in qualsiasi momento, di rivedere le erogazioni del trattamento di malattia.

Per poter chiedere il rimborso all'Enbit - Alto Adige, l'azienda dovrà produrre fotocopia del cedolino paga firmato dall'apprendista.

Corsi a blocco apprendisti

In considerazione dell'aumento medio di circa 14 giorni dovuto al passaggio dalla frequenza scolastica settimanale a quella a blocco della durata complessiva di 9 settimane, alle aziende che occupano apprendisti che frequentano i suddetti corsi a blocco, l'Enbit - Alto Adige, rimborserà, in via sperimentale dal 1.1.2005, l'importo corrispondente a 14 giorni, per ogni anno di scuola frequentata con l'esclusione di quelli ripetuti, di retribuzione sindacale riparametrata in base ai seguenti scaglioni:

1° anno: 65% della retribuzione del qualificato;

2° anno: 80% della retribuzione del qualificato;

3° anno: 90% della retribuzione del qualificato.

I giorni di eventuali assenze ingiustificate andranno a decurtare il monte delle 14 giornate.

Le parti, a fronte di un ampliamento e/o diversificazione dei servizi dell'Enbit – Alto Adige o in ragione delle oggettive disponibilità economiche dello stesso, hanno facoltà in qualsiasi momento, di rivedere le erogazioni del presente intervento.

La domanda di potrà essere inoltrata al termine di ciascun anno scolastico all'Enbit – Alto Adige e l'azienda dovrà produrre fotocopia dei cedolini paga relativi al periodo di frequenza scolastica, firmati dall'apprendista e l'attestazione della scuola professionale relativamente al numero totale dei giorni di frequenza.

CONFESERCENTI ALTO ADIGE

ASGB Commercio

FILCAMS CGIL/AGB

UILTuCS UIL/SGK

FISASCAT SGB/CISL